



0032979-25/10/2016-SCCLA-Y31PREV-A



10 NOV 2016

MIBACT-UDCM
REP. Decreti
24/10/2016 N° 483

foglio 4127

attività culturali e turismo
Cons. Chiara Bersani

Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, nonché il comma 4-bis del medesimo articolo, ai sensi del quale *“la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero”*;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto,





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'articolo 1, comma 327;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 54, comma 2-bis, che prevede che *“A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016 recate «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che dispongono interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393/2016, che, all'articolo 5, individua il soggetto attuatore per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili;

VISTA la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2013 concernente le «Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali»;

VISTA la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2015, di aggiornamento della sopracitata Direttiva del 2013;

DECRETA:

Art. 1

(Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016)

1. In attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24 agosto 2016, è costituito fino al 30 settembre 2021, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede in Rieti.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha qualifica di ufficio dirigenziale di livello non generale ed è articolazione della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio. Il relativo incarico dirigenziale è conferito, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

modificazioni e integrazioni, dal Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

3. L'Ufficio di cui al comma 1 svolge, nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tutte le funzioni attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione post-sisma 24 agosto 2016, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma, della sua struttura e delle altre amministrazioni coinvolte nei medesimi interventi, nonché con gli altri Uffici centrali e periferici del Ministero, ivi incluso il soggetto attuatore di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393/2016.

4. Rientrano, in particolare, tra le funzioni di cui al comma 3:

a) l'adozione di ogni provvedimento di competenza del Ministero con riguardo ai beni culturali mobili e immobili coinvolti negli interventi di ricostruzione post-sisma, ivi inclusi, ove necessario, i provvedimenti elencati all'articolo 39 del d.P.C.M. n. 171 del 2014;

b) lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, limitatamente agli interventi di ricostruzione post-sisma nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

c) la partecipazione del Soprintendente speciale alla Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in qualità di rappresentante unico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. Con riguardo alle attività di tutela del patrimonio archivistico e librario rientranti nelle funzioni di cui ai commi 3 e 4, l'Ufficio di cui al comma 1 dipende funzionalmente, rispettivamente, dalla Direzione generale Archivi e dalla Direzione generale Biblioteche.

6. L'Ufficio di cui al comma 1 si avvale del personale assegnato alle altre strutture periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo già operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Il Direttore generale Archeologia, Belle arti e paesaggio, d'intesa con il Direttore generale Bilancio e il Direttore generale Organizzazione, provvedono ad assicurare all'Ufficio di cui al comma 1 le adeguate risorse strumentali e finanziarie.

7. Al fine di assicurare il rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al regolamento di cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, per la durata dell'Ufficio di cui all'articolo 1, la





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza archivistica della Calabria assume la qualifica di ufficio non dirigenziale.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo.

Roma, 24 OTT. 2016

IL MINISTRO






Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Gabinetto

Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2016, nr.483 di «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni»

RELAZIONE

Il presente decreto è adottato ai sensi sia dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, sia dell'articolo 54, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, in base al quale *“A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma restando la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*.

Come è noto, il giorno 24 agosto 2016 parte dell'Italia centrale – in particolare il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – è stata colpita da un violento sisma e le aree prossime all'epicentro hanno riportato danni molto gravi. La Delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici di quel giorno e le successive Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile hanno disposto i primi interventi urgenti.

La consapevolezza delle particolari esigenze che si manifestano in seguito al verificarsi di eventi calamitosi, che ha già portato all'introduzione della sopra citata disposizione nel d.lgs. n. 300 del 1999 (art. 54, comma 2-bis), con il decreto-legge n. 83 del 2014 (art. 14), è ancora più sentita nel caso del recente sisma, poiché i territori interessati appartengono a 4 diverse regioni.

La disposizione legislativa del 2014, di cui il presente decreto costituisce attuazione, è stata prevista allo scopo specifico di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, caratterizzato da una complessa articolazione periferica, di assicurare la necessaria unitarietà di gestione e omogeneità di azione nelle aree che vengano a essere interessate da situazioni emergenziali riconducibili alle previsioni della legge n. 225 del 1992 (*in primis*, eventi sismici ed emergenze legate al rischio idrogeologico). Questi fenomeni investono aree territoriali inevitabilmente diverse e non coincidenti con quelle delle ordinarie circoscrizioni competenziali degli uffici e degli organi dell'amministrazione ed impongono straordinari strumenti di coordinamento e di concentrazione delle diverse procedure in capo a un solo organo decidente.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Gabinetto

Da qui l'esigenza di ricorrere a uno strumento organizzativo agile ed efficace, di pronta risposta, al fine di ridistribuire, temporaneamente, per la durata massima di un quinquennio, le diverse competenze funzionali, individuando altresì un apposito ufficio in grado di costituire un unico interlocutore nella concertazione amministrativa con tutti i soggetti coinvolti nella fase di ricostruzione post-sisma.

In coerenza con questa impostazione, in parte già sperimentata per il sisma dell'Abruzzo del 2009 e per quello dell'Emilia-Romagna del 2012, il decreto-legge 17 ottobre 2016, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», disciplina le procedure straordinarie richieste nella fase della ricostruzione post-sisma prevedendo, in particolare, l'individuazione di un rappresentante unico, "speciale", competente per il Ministero per tutte le procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione in tutte le aree interessate dal sisma, come determinate nell'articolo 1 del medesimo decreto.

Il decreto in oggetto, dunque, istituisce, fino al 30 settembre 2021, l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. L'Ufficio ha qualifica di ufficio dirigenziale di livello non generale ed è articolazione della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio. Con riguardo alle attività di tutela del patrimonio archivistico e librario connesse alle operazioni di ricostruzione, l'Ufficio dipende funzionalmente rispettivamente dalla Direzione generale Archivi e dalla Direzione generale Biblioteche.

L'Ufficio, garantendo la continuità con quanto già realizzato in attuazione delle ordinanze di protezione civile, svolge tutte le funzioni attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione post-sisma ed assicura il coordinamento con il Commissario straordinario per il sisma e con le altre amministrazioni coinvolte nei medesimi interventi, nonché il raccordo con gli altri Uffici centrali e periferici del Ministero. In particolare, il Soprintendente speciale adotta i provvedimenti di competenza del Ministero con riguardo ai beni culturali mobili e immobili coinvolti negli interventi e partecipa alla Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, in qualità di rappresentante unico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La gestione della fase di ricostruzione è attività straordinaria e si svolge con riferimento ai territori individuati dal citato decreto-legge 17 ottobre 2016. Le normali attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale restano, perciò, a carico degli Uffici periferici del Ministero presenti in tali territori.

Per consentire l'immediata operatività della struttura, senza determinare nuovi oneri e senza dare avvio a ulteriori misure di mobilità interna che richiederebbero inevitabilmente tempi troppo lunghi, il decreto prevede che l'Ufficio si avvalga del personale già assegnato alle soprintendenze e



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Gabinetto

agli altri uffici periferici del Ministero presenti nelle aree interessate. Sotto questo profilo, dunque, l'Ufficio del Soprintendente speciale si configura essenzialmente come una struttura di raccordo e coordinamento, donde la stessa denominazione come "Soprintendente" in luogo di "Soprintendenza". Di qui anche la scelta della sede dell'ufficio, Rieti, in quanto quella logisticamente più funzionale alle operazioni di ricostruzione e dove si trovano anche gli uffici del Commissario per la ricostruzione.

Al fine di assicurare il rispetto della dotazione organica, come espressamente previsto dal citato articolo 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il decreto dispone altresì che, per la durata dell'Ufficio speciale post-sisma, la Soprintendenza archivistica della Calabria – attualmente assegnata *ad interim* al direttore della Soprintendenza archivistica della Campania – assume qualifica di ufficio non dirigenziale. Si tratta di una soluzione temporanea, per la durata dell'Ufficio speciale post-sisma che, alla luce della specifica necessità che ne ha determinato la creazione e delle competenze attribuite, ha qualifica dirigenziale di livello non generale.